



## La riforma dell'Ocm Vino



Regione Toscana  
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità





**Regione Toscana**

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

ARSIA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l'Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale  
via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze  
telefono 055 2755.1 fax 055 2755216 - 055 2755.231  
www.arsia.toscana.it  
email posta@arsia.toscana.it

*A cura di*

Alvaro Fruttuosi - ARSIA  
Varo Bucciantini - ARSIA  
Bernardo Conticelli

*Coordinamento*

Alessandra Alberti - CIPA.AT S.R. Toscana  
Luigi Pratesi - ERATA

*Autori*

Roberto Bruchi  
Palma Esposito

*Immagini a cura degli autori*

---

*Cura redazionale, grafica e impaginazione*  
Pierrestampa srl, Roma

*Stampa* Tipografia Il Bandino srl, Firenze

Fuori commercio, vietata la vendita  
ISBN 978-88-8295-123-8

© Copyright 2010 ARSIA Regione Toscana



## **La riforma dell'Ocm Vino**



## Presentazione

Tra le diverse organizzazioni comuni di mercato riferite ai vari prodotti, quella relativa al vino è senza dubbio la più articolata e complessa. Una OCM, quella del vino, che ha subito negli anni numerose riforme e che a seguito dell'ultima, introdotta con il Regolamento CE 479/08, è stata profondamente modificata.

La nuova OCM, di cui siamo in piena applicazione in Toscana, prevede infatti una serie di misure innovative come la promozione sui mercati terzi, o la vendemmia verde, o gli investimenti tanto per citarne alcuni, strumenti nuovi di attuazione come il piano nazionale di sostegno e, più in particolare, dispone il passaggio dei vini con indicazione geografica al più generale ed unico, a questo punto, sistema dei prodotti di qualità DOP e IGP.

In considerazione dell'importanza che il settore vitivinicolo riveste in Toscana e dell'inte-

resse che il mondo produttivo mostra per questi temi, si è avvertita l'esigenza di realizzare, attraverso ARSIA, questo quaderno che sintetizza il nuovo scenario di riferimento legislativo comunitario e nazionale.

Nell'auspicare che questo strumento possa contribuire a una migliore comprensione del complesso impianto legislativo del settore vino, desidero augurare un buon lavoro a tutti coloro che sono impegnati nell'applicazione della nuova OCM in un momento in cui i nostri vini sono sempre più chiamati a misurarsi in grandi sfide a livello mondiale.

Gianni Salvadori  
*Assessore all'Agricoltura  
della Regione Toscana*



## Prefazione

Il settore vitivinicolo si caratterizza per essere particolarmente articolato dal punto di vista legislativo, essendo costituito da una normativa quadro di livello comunitario e da successive norme di recepimento e attuazione di carattere nazionale e regionale.

È stato proprio il riconoscimento a livello europeo della rilevanza economica e socio-culturale di questo settore a fare dell'OCM Vino, tra tutte le produzioni agro-alimentari comunitarie, l'organizzazione comune di mercato con la più complessa e completa regolamentazione.

Numerose riforme si sono susseguite negli anni, ultima delle quali l'importante riforma comunitaria dell'OCM Vino portata dal Regolamento CE 479/08 del Consiglio (oggi inserita nel Regolamento CE 1234/07 del Consiglio) che ha fortemente rinnovato la normativa vitivinicola introducendo, tra le varie novità, il sistema della qualità DOP e IGP anche per il vino, escluso fino a questo momento.

È poi seguita la revisione a livello nazionale della Legge 164/92 che, attraverso il D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010, ha recepito le direttive comunitarie sulla classificazione del vino di qualità e ha portato maggiore chiarezza sul corrispondente sistema dei controlli.

Questa pubblicazione si propone quindi di fornire un chiaro e sintetico *excursus* sulla normativa vitivinicola a livello europeo, nazionale e regionale aggiornata ai più recenti provvedimenti legislativi, cercando di impostare un ordine alle tante novità introdotte. Nella trattazione è stata posta particolare attenzione proprio al nuovo sistema di qualità legato alle DOP e IGP e alle nuove norme in materia di etichettatura che hanno introdotto la possibilità di riportare in etichetta il nome del vitigno e l'anno di produzione anche per i vini senza indicazione geografica.

L'intento è di presentare in modo semplice definizioni e impianti legislativi altrimenti poco comprensibili per i non addetti ai lavori che possano tracciare il quadro normativo di riferimento per il comparto vitivinicolo toscano.

Questa pubblicazione rappresenta un contributo per l'aggiornamento dei tecnici che operano in un comparto produttivo che sostiene in modo rilevante non soltanto l'economia di questo settore agricolo ma dell'intera regione.

Maria Grazia Mammuccini  
*Direttore ARSIA*



# Sommario

<b>1. Dalla vecchia alla nuova Ocm Vino</b>	11
1.1 Premessa	11
1.2 La normativa che accompagna il settore da quasi 50 anni	11
1.3 Perché l'Ocm Vino è stata riformata?	11
1.4 L'iter di riforma	12
1.5 Dall'Ocm Vino all'Ocm Unica	13
<b>2. Quadro normativo e meccanismi cardine della nuova Ocm Vino</b>	15
2.1 Normativa principale (Regolamento <i>base</i> )	15
2.2 Norme di attuazione	15
<b>3. Piano nazionale di sostegno e sua applicazione in Toscana</b>	17
3.1 Provvedimenti nazionali e regionali applicativi	18
<b>4. Gestione del potenziale viticolo a livello comunitario e nazionale</b>	19
<b>5. Il nuovo sistema delle denominazioni e indicazioni geografiche, e le procedure per il loro riconoscimento</b>	21
5.1 Procedura per il riconoscimento di nuove denominazioni e per la modifica del disciplinare	21
5.2 Le nuove garanzie di protezione comunitarie e internazionali delle denominazioni e indicazioni geografiche	23
5.3 Etichettatura: indicazioni obbligatorie e facoltative	23
5.4 Applicazione nazionale della normativa comunitaria sull'etichettatura dei vini	26
5.5 Vini Varietali	26
<b>6. Dalle Doc alle Dop: cosa cambia a livello nazionale</b>	29
6.1 Valutazione dell'implementazione della Legge 164/92	29
6.2 D.Lgs. 61/10 - Tutela delle Do e Ig dei vini: gli elementi caratterizzanti	30
6.2.1 Requisiti per il riconoscimento delle denominazioni	30
6.2.2 Specificazioni e menzioni	31
6.2.3 Schedario viticolo nazionale	31
6.2.4 Controlli	32
6.2.5 Gestione della produzione	32
6.2.6 Consorzi	32
6.2.7 Sanzioni	32
<b>7. Novità concernenti le pratiche enologiche</b>	35



# 1. Dalla vecchia alla nuova Ocm Vino

## 1.1 Premessa

L'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Vino è la base giuridico-normativa di riferimento del comparto vitivinicolo europeo che disciplina il settore dalla gestione del potenziale viticolo fino alla presentazione del prodotto finito.

Per l'ampiezza del suo ambito di applicazione, l'OCM Vino è fra le legislazioni più articolate della politica agricola comunitaria; a essa si ascrive la regolamentazione del regime di impianto ed estirpazione dei vigneti, la definizione delle pratiche viticole ed enologiche, la determinazione delle misure di sostegno ai produttori, gli indirizzi relativi alla politica di qualità e la classificazione ed etichettatura dei vini.

## 1.2 La normativa che accompagna il settore da quasi 50 anni

La prima Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo risale al 1962, con il Regolamento CEE 24/62 che definì i primi elementi di controllo del mercato attraverso l'istituzione di un catasto vitivinicolo e la denuncia obbligatoria delle produzioni. A esso seguirono alcune importanti riforme: nel 1970 i Regolamenti CEE 816/70 e CEE 817/70 introdussero per la prima volta, tra le altre novità, un sistema di classificazione della qualità dei prodotti vitivinicoli; nel 1979 il Regolamento CEE 337/79, emanato in occasione dell'ingresso nella comunità di importanti Paesi produttori vitivinicoli quali Portogallo, Spagna e Grecia, ridusse e razionalizzò il potenziale vitivinicolo e rafforzò le misure di intervento sul mercato; nel 1987 il Regolamento CEE


822/87 affrontò in modo particolare il problema delle eccedenze ribadendo il divieto di nuovi impianti, rafforzando così la politica di controllo del mercato e riformando il sistema delle distillazioni. Un'ulteriore e fondamentale riforma si ebbe poi nel 1999 con il Regolamento CE 1493/99 che introdusse misure innovative quali la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e alcuni strumenti di maggiore flessibilità per la gestione del mercato e del potenziale produttivo.

Nell'ambito di un processo di riforma più generale dei settori agricoli, il Consiglio ha modificato nel 2008 anche la normativa del settore vitivinicolo, emanando il Regolamento CE 479/08 che costituisce di fatto la più recente riforma della normativa comune del settore.


## 1.3 Perché l'Ocm Vino è stata riformata?

Le motivazioni presentate dalla Commissione all'inizio del processo di riforma erano molteplici. Essenzialmente la Commissione, pur riconoscendo all'Europa il primato di maggior produttore mondiale di vino e di mercato di destinazione più importante, valutava in pericolo i viticoltori europei per la forte competitività dei produttori del Nuovo mondo. Il calo dei consumi, l'aumento delle importazioni a un ritmo sempre più rapido e una variazione nella crescita delle esportazioni avevano generato uno squilibrio fra domanda e offerta (Figura 1).

Le etichette erano considerate di difficile lettura per i consumatori e le regole di etichettatura troppo complesse e restrittive per i produttori. Le norme che disciplinavano le definizioni, l'elaborazione e la commercializza-



**Figura 1a. Commercio del vino in volume (1.000 hl)**



**Figura 1b. Consumi per tipologia di vino (EU-15)**

zione dei vini andavano ridefinite, aggiornate e rese più flessibili in modo da tener conto della domanda del consumatore.

Era stata fatta anche una valutazione sulla gestione del *budget* comunitario: in media l'Unione Europea riservava al settore vitivinicolo una dotazione finanziaria annua di 1,3 miliardi di euro, di cui circa il 40% erano destinati alla distillazione del vino e alla presa in consegna dell'alcol senza mercato. Senza una riforma del settore la Commissione aveva stimato che entro il 2010 le eccedenze di vino avrebbero raggiunto il 15% della produzione annua.

Una valutazione *ex post* sugli strumenti allora disponibili aveva condotto la Commissione a giudicarli inadeguati a preparare i produttori nel contrastare la crescente concorrenza sul mercato globale. Per tale motivo nell'ambito di un processo più generale di rinnovamento della normativa agricola la Commissione avviò la procedura di riforma anche per il settore vitivinicolo. Tale riforma aveva come obiettivo di conferire, attraverso precisi cambiamenti introdotti nella legislazione di settore, equilibrio al mercato, condurre verso la progressiva eliminazione di misure di intervento sul mercato inefficaci e costose e permettere di destinare il bilancio a misure più propositive e dinamiche che potessero aumentare la competitività dei vini europei. Lo scopo era quello di garantire una maggiore efficacia economica nell'utilizzazione degli stanziamenti finanziari assegnati al settore, sostituendo strumenti politici inefficienti sotto il profilo dei costi con un quadro normativo più sostenibile e coerente.

#### 1.4 L'iter di riforma

La Commissione arrivò al testo riformato dopo un *iter* di profonda analisi delle problematiche e di costante confronto con gli operatori. Nel 2006 la Commissione adottò una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento nella quale prese in considerazione varie ipotesi di riforma e invitò le parti interessate a partecipare a un dibattito pubblico.

Il documento riportava elementi molto innovativi e dirimpenti prospettando sia scenari più radicali, che prevedevano la completa deregolamentazione del settore, che ipotesi più moderate che comunque presumevano misure nuove fra cui l'eliminazione dello zuccheraggio o l'incentivo all'estirpazione di 400 mila ettari a livello europeo. La discussione seguente con gli operatori, le azioni di *lobby* delle organizzazioni, il confronto con gli Stati membri e le altre istituzioni europee, il Consiglio dell'Agricoltura e il Parlamento Europeo, hanno ridotto alcuni degli elementi innovativi e hanno condotto al testo di riforma come sostanzialmente si ritrova nel Regolamento CE 479/08.

La Commissione ha, dunque, impostato la nuova OCM Vino individuando due ambiti di gestione: uno a livello comunitario e l'altro a livello nazionale. L'OCM demanda ai singoli Stati membri l'attuazione di una serie di misure scelte attraverso un programma di sostegno nell'ambito di un menù prestabilito e concentra a livello comunitario la gestione del potenziale produttivo, delle pratiche enologiche e della politica di qualità. Il nuovo Regolamento di base si contraddistingue per un'eliminazione

in quattro anni delle misure di sostegno al mercato, per un rilevante aiuto finanziario all'estirpazione definitiva dei vigneti e per la modifica radicale delle norme di designazione dei prodotti.

Il Regolamento quadro è stato completato da quattro Regolamenti applicativi emanati fra il 2008 e il 2009 (Regolamento CE 555/08; Regolamento CE 436/09; Regolamento CE 606/09; Regolamento CE 607/09). L'emanazione successiva ha implicato un'entrata in vigore differita di alcuni capitoli di misure previsti dal Regolamento CE 479/08, in particolare per quanto concerne la politica di qualità, le pratiche enologiche e la documentazione e tenuta dei registri.

### **1.5 Dall'Ocm Vino all'Ocm Unica**

Il Regolamento CE 479/08, portatore di una profonda e radicale riforma del settore, è rimasto in vigore fino al 31 luglio 2009 quando, attraverso il Regolamento CE 491/09 del Consiglio, il contenuto normativo è stato traslato all'interno del Regolamento CE 1234/07 sulla OCM Unica.

Si segna un passaggio storico in quanto la nuova OCM Vino è stata inglobata nella OCM Unica degli altri prodotti agroalimentari, sancendo così per la prima volta nella storia della Comunità Europea la fine della separazione dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo dalle organizzazioni comuni di mercato degli altri prodotti agricoli che da questo momento avranno regole comuni e saranno raccolte all'interno dello stesso documento legislativo.

La principale motivazione di questo passaggio riguarda una scelta di semplificazione normativa, ma evidentemente sono coinvolte anche motivazioni di carattere economico e di omogeneizzazione legislativa all'interno della PAC. Il Regolamento CE 1234/07 comprende infatti disposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardo agli scambi commerciali con i Paesi terzi, alle regole sulla concorrenza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri che si applicano a tutti i prodotti agroalimentari senza discriminazione.

A partire dal 1° agosto 2009 anche il settore vitivinicolo è dunque regolato dal Regolamento CE 1234/07 nella sua versione consolidata.



## 2. Quadro normativo e meccanismi cardine della nuova OCM Vino

Tra le tante novità introdotte dalla nuova OCM Vino, una delle più importanti è sicuramente la maggiore libertà di gestione delle misure affidata ai singoli stati membri. In pratica l'Unione Europea ha stabilito un menù di misure applicabili, lasciando a ogni singolo Paese libertà riguardo alla scelta delle modalità di applicazione delle misure, intese anche dal punto di vista temporale e finanziario. In Italia si è stabilito, di concerto con le Regioni, di mantenere a livello centrale, e cioè ministeriale, soltanto l'applicazione degli interventi relativi alla distillazione dei sottoprodotti, alla distillazione di crisi, alle assicurazioni del raccolto e alla gestione del 30% dei fondi relativi al piano promozionale sui Paesi terzi, lasciando in capo alle Regioni il compito di attuare le altre misure. Pertanto anche le Regioni sono state investite di un ruolo decisionale molto maggiore rispetto al passato.

### 2.1 Normativa principale (Regolamento base)

Il Regolamento *base* del settore vitivinicolo è il **Regolamento CE 1234/07 del Consiglio** (nel quale è confluito il Regolamento CE 479/08) relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti CE 1493/99, 1782/03, 1290/05 e 3/08 e abroga i Regolamenti CEE 2392/86 e CE 1493/99, pubblicato sulla G.U.C.E. n. 148 del 6 giugno 2008).

Il Regolamento ha avuto un'applicazione graduale. Infatti:

- gli articoli da 5 a 8 relativi alla presentazione e al contenuto dei programmi di sostegno,

quali, per esempio, la *ristrutturazione e riconversione dei vigneti*, la vendemmia verde, la *distillazione dei sottoprodotti*, la *distillazione di crisi* sono stati applicati già **a partire dal 30 giugno 2008**;

- l'articolo 123 riguardante alcune modifiche ad alcuni articoli del Regolamento CE 1782/03 relativo al *pagamento unico*, è diventato operativo **dal 1° gennaio 2009**;
- il Titolo V, Capo III relativo al *Regime di estirpazione*, con le modalità di attribuzione di un premio e le condizioni di ammissibilità, è diventato operativo **dal 30 giugno 2008**;
- il Titolo III, Capi II (*Pratiche enologiche*), III e IV (*Denominazioni di origine e indicazioni geografiche*, con tutto il meccanismo di protezione e controllo), V (*Menzioni tradizionali*) e VI (*Etichettatura e presentazione*), nonché gli articoli 108 (*Schedario viticolo*), 111 (Dichiarazioni obbligatorie, ovvero *dichiarazione di raccolta e produzione, dichiarazione di giacenza*) e 112 (*Documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico*) sono diventati operativi **a partire dal 1° agosto 2009**;
- il Titolo V, Capo II relativo al *Regime transitorio dei diritti di impianto*, col divieto transitorio di impianto e il regime dei diritti e della riserva regionale, si applicherà **solo fino al 31 dicembre 2015**.

### 2.2 Norme di attuazione

**Regolamento CE 555/08 della Commissione**, concernente i programmi di sostegno, gli scambi con i Paesi terzi, il potenziale

produttivo e i controlli nel settore vitivinicolo.

**Regolamento CE 436/09 della Commissione**, concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

**Regolamento CE 606/09 della Commissione**, relativo alle pratiche enologiche.

**Regolamento CE 607/09 della Commissione**, concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

### 3. Piano nazionale di sostegno e sua applicazione in Toscana

**Regolamento CE 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008** recante modalità di applicazione del Regolamento CE 479/08 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Questo Regolamento va a sostituire i precedenti Regolamenti CE 1227/00 (*Potenziale produttivo*), 1623/00 (*Meccanismi di mercato*), 2729/00 (*Controlli nel settore vitivinicolo*) e 883/01 (*Scambi con i Paesi terzi*).

Nel Titolo relativo ai *Programmi di sostegno*, sono inserite le misure che fanno parte degli *enveloppe* nazionali – la vera novità di questa OCM – la cui portata economica e applicazione effettiva varierà in base alle esigenze e alle valutazioni di ogni singolo Stato membro.

#### *Misure permanenti*

- ***Schema di pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite***: prevede un aiuto disaccoppiato ai viticoltori (*non ancora applicata in Italia*).
  - ***Misure di promozione sui mercati dei Paesi terzi***: prevedono un contributo che non può superare il 50% delle spese eleggibili (*è inserita nel piano nazionale e applicata in Toscana*). I bandi sono stabiliti dalle singole Regioni (dal MIPAAF per il 30% dei fondi rimanenti, ma interesseranno solo le associazioni di produttori, i produttori singoli o ATI di produttori che coinvolgeranno almeno 3 Regioni) e si riferiscono a progetti di durata da 1 a 3 anni, con importo minimo di 100.000 euro per il primo anno e di 300.000 per il secondo e il terzo, sempre per anno. Le Regioni possono, con proprie risorse, intervenire per un ulteriore 20%, por-
- tando il finanziamento pubblico dal 50 al 70%. Gli interventi di sostegno si riferiscono ad azioni in materia di promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di sicurezza alimentare, qualità e rispetto dell'ambiente; interessano la partecipazione a fiere e manifestazioni di importanza internazionale; hanno per oggetto campagne di informazione sui sistemi comunitari delle DO e delle IG, nonché della produzione biologica. Questa misura rappresenta un'assoluta novità per il settore vitivinicolo europeo. Infatti nessuna OCM prima d'ora aveva previsto interventi di questo genere e pertanto questa misura potrà contribuire in maniera importante alla conoscenza dei nostri vini sui mercati dei Paesi terzi ed emergenti. Sarà necessario pertanto che anche in Toscana si possano realizzare dei progetti strategici, che vedano coinvolti più soggetti della filiera, e che abbiano un respiro pluriennale.
- ***Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti***: si tratta di una misura che riprende quelle già previste dalla precedente OCM Vino che hanno avuto larga diffusione e applicazione ed è *inserita nel piano nazionale e applicata in Toscana*. La Regione Toscana si è distinta per aver utilizzato al meglio questo intervento, che ha permesso negli anni il rinnovo di centinaia di ettari di vigneto con un beneficio per tutta la vitivinicoltura regionale. Ricordiamo che il contributo massimo per ettaro è stato fissato in 9.500 euro.
  - ***Vendemmia in verde***: consiste nell'eliminazione dei grappoli non ancora maturi, riducendo a zero la resa della superficie relativa (*è inserita nel piano nazionale*). Si tratta di una misura drastica in merito alla produ-

zione di uva del vigneto e pertanto molte Regioni, fra cui la Toscana, hanno ritenuto opportuno non applicarla il primo anno, in attesa di comprenderne meglio la portata, le ricadute e l'interesse dei viticoltori.

- **Fondi di mutualizzazione**, tramite un sostegno finalizzato a offrire assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato.
- **Assicurazione del raccolto** (*è inserita nel piano nazionale e applicata in Toscana*).
- **Investimenti**, identica a quella inserita nel PSR, all'articolo 28 (*è inserita nel piano nazionale ma non ancora applicata*).
- **Distillazione dei sottoprodotti**, prevede la concessione di un aiuto per la distillazione di vinacce e fecce (*è inserita nel piano nazionale*). Le novità principali, oltre alla sostanziale riduzione del premio e, quindi, del prezzo pagato dalle distillerie ai produttori per il ritiro dei sottoprodotti e la loro distillazione, riguardano le deroghe alla consegna in distilleria di vinacce e fecce, oltre che alla ratifica dell'innalzamento del limite dagli attuali 80 ai 100 ettolitri di vino entro il quale è possibile distruggere *sotto controllo*. Su questo punto è bene evidenziare che la Regione Toscana, così come previsto dalle disposizioni nazionali, si è dotata di un provvedimento proprio nel quale rende possibile la distruzione dei sottoprodotti attraverso l'uso alternativo degli stessi, per coloro che hanno una produzione compresa tra 101 e 1.000 ettolitri. La destinazione è possibile per via *agronomica* o per via *industriale*. Nel primo caso si tratta di una funzione ammendante del prodotto, che può essere distribuito sui terreni nell'ambito dello stesso ciclo produttivo. Tale uso può essere effettuato solo dai produttori di vino che esercitano la trasformazione delle uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione del vigneto aziendale e che utilizzano i sottoprodotti ottenuti sui propri terreni. Per destinazione energetica si intende l'utilizzo dei sottoprodotti quali biomasse in impianti alimentati da fonti rinnovabili, per produzione di biogas ed energia.

### Misure transitorie

- **Distillazione dell'alcool per uso bocca** che potrà essere attuata fino al 31 luglio 2012 (*è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente*).
- **Distillazione di crisi**, con la concessione di un aiuto di natura regressiva e con limiti prefissati, fino al 31 luglio 2012 (*è inserita nel piano nazionale senza assegnazione pre-determinata di fondi*).
- **Impiego di mosti concentrati**, con la concessione di aiuti per l'arricchimento dei mosti e dei vini, attuabile fino al 31 luglio 2012 (*è inserita nel piano nazionale con dotazione finanziaria decrescente*).

### 3.1 Provvedimenti nazionali e regionali applicativi

- **Decreto 8 agosto 2008** concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti CE 479/08 del Consiglio e 555/08 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti (G.U. n. 223 del 23 settembre 2008).  
Il Decreto detta le modalità applicative nazionali del Regolamento CE 555/08 ed è da ricordare, per ciò che riguarda la Toscana, con:
  - **Delibera Giunta Regionale Toscana n. 927 del 17 novembre 2008** che prevede le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2008-2009 al 2012-2013 e approvazione del prezario regionale del settore viticolo;
  - **Decreto Direttore Artea n. 192 del 3 dicembre 2008** che prevede le procedure attuative per la presentazione delle domande per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti concernenti le campagne dal 2008-2009 al 2012-2013.
- **Decreto 8 agosto 2008** concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti CE 479/08 del Consiglio e 555/08 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia (G.U. n. 224 del 24 settembre 2008).
- **Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009** della Regione Toscana relativa alla disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.
- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52/R del 7 settembre 2009** della Regione Toscana – Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 9 del 16 marzo 2009.

## 4. Gestione del potenziale viticolo a livello comunitario e nazionale

Le norme sul potenziale produttivo sono state ampiamente dibattute in fase pre-riforma. I capitoli che hanno ingenerato maggiori disparità di vedute riguardavano essenzialmente il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.

Inizialmente la Commissione era orientata a liberalizzare gli impianti lasciando al mercato il compito di equilibrare l'offerta vitivinicola europea. La posizione contraria dei maggiori Paesi produttori ha però bloccato il processo di riforma confermando, pur se in via temporanea, il divieto di nuovi impianti. L'OCM prevede un blocco ai nuovi impianti fino alla data del 31 dicembre 2015 e lascia agli Stati membri la decisione di estendere il divieto nel proprio territorio fino al 31 dicembre 2018. In questo periodo saranno in vigore norme di gestione del potenziale simili a quelle precedenti, con le riserve nazionale e regionali alle quali sono assegnati i diritti di nuovo impianto e i diritti di reimpianto.

Parallelamente, la Commissione ha potenziato la misura di estirpazione incentivando l'abbandono delle superfici vitate e la fuoriuscita dei produttori non competitivi. Il premio all'estirpazione dei vigneti è stato incrementato rispetto alle precedenti OCM ed è stato limitato a tre campagne, l'ultima delle quali sarà la campagna 2010-2011.

È previsto un aiuto decrescente in funzione della campagna di riferimento e della resa storica per ettaro (vedi Figura 2). La Commissione ha assegnato alla misura un *budget* corrispondente in linea di massima a un'estirpazione di 175 mila ettari complessivi. Nei primi due anni le richieste pervenute hanno notevolmente superato il massimale annuo per cui è stato necessario prevedere una percentuale di decurtazione equivalente per l'Italia per il primo anno al 45%.

Per rendere più efficace la misura sono stati definiti alcuni criteri di priorità e di ammissibilità. I primi definiscono un maggiore

Resa storica per ha	Richiesta approvata 2008/2009	Richiesta approvata 2009/2010	Richiesta approvata 2010/2011
≤20	1.740	1.595	1.450
>20 a ≤30	4.080	3.740	3.400
>30 a ≤40	5.040	4.620	4.200
>40 a ≤50	5.520	5.060	4.600
>50 a ≤90	7.560	6.930	6.300
>90 a ≤130	10.320	9.460	8.600
>130 a ≤160	13.320	12.210	11.100
>160	14.760	13.530	12.300

Figura 2

punteggio a favore dei richiedenti con età più elevata e delle richieste relative all'intera superficie aziendale; i secondi limitano la partecipazione solo alle superfici regolari, effettivamente coltivate con uva da vino, di area non inferiore a 0,3 ettari e che non abbiano beneficiato di precedenti sostegni per ristrutturazione e riconversione o derivanti da altre OCM.

Nell'ambito della politica di tutela ambientale è stato anche reso obbligatorio ai beneficiari il rispetto in azienda dei criteri di gestione e delle buone condizioni agronomiche e ambientali nei tre anni successivi l'estirpazione, pena la riduzione o azzeramento del premio.

Le superfici estirpate con premio non generano diritti di reimpianto, ma determinano l'assegnazione di diritti disaccoppiati nell'ambito del regime di pagamento unico, di valore pari alla media della Regione di riferimento e comunque non superiore a 350 euro/ha.

In Italia, nei primi due anni di applicazione il premio all'abbandono definitivo è stato concentrato in tre Regioni – Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna – dove sono state presentate circa il 70% delle richieste di aiuto.

Nei primi due anni di applicazione in Italia sono stati estirpati a premio circa 20.500 ettari di vigneto, mentre per la campagna 2010-2011 la dotazione finanziaria assegnata all'Italia è stata di quasi 82 milioni di euro per un potenziale di estirpazione stimato in ulteriori circa 9.500 ettari di vigneto.

A partire dal 1° gennaio 2009, infine, la riforma ha reso tutti i vigneti *elegibili*, ovvero ha previsto la possibilità di abbinare un titolo all'interno del pagamento unico alle superfici vitate. In questo modo si è inteso dare piena libertà ai produttori di far valere i titoli (che già hanno o che possono acquistare) anche sulle superfici vitate fino ad allora escluse. Valgono in caso di abbinamento ovviamente tutti i vincoli della *Cross compliance* applicati all'intera azienda.

## 5. Il nuovo sistema delle denominazioni e indicazioni geografiche, e le procedure per il loro riconoscimento

Il 14 luglio 2009 la Commissione ha emanato il Regolamento CE 607/09, applicativo dell'OCM Vino, mediante il quale ha definito le basi della nuova politica di qualità per i vini comunitari. Il testo, entrato in vigore il 1° agosto 2009, ha modificato, in alcuni casi in maniera rilevante, la normativa concernente la presentazione, la designazione e la protezione dei prodotti vitivinicoli. Le norme contenute sono poi state assorbite e completate nei diversi Stati membri dalla normativa nazionale; in Italia il recepimento è avvenuto mediante il DM 23 dicembre 2009 e il D.Lgs. 61/10.

La novità sostanziale voluta dal Consiglio già nel testo di base della riforma dell'OCM Vino è stata l'abolizione della dicitura VQPRD (Vino di Qualità Prodotto in Regione Determinata) e l'integrazione del sistema delle indicazioni geografiche del vino a quelle di tutti gli altri prodotti agroalimentari di qualità che ha sancito, di fatto, il passaggio dalle DOC alle DOP e dalle IGT alle IGP. Tale previsione, perfezionata poi nel successivo Regolamento applicativo, di fatto omologa e accentra a Bruxelles la definizione e la gestione di tutte le denominazioni europee, introduce nuovi ambiti applicativi, muta e in parte complica l'iter necessario per ottenere una nuova DOP/IGP e per modificarne un disciplinare.

Come già riferito, l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea per la politica di qualità era rafforzare la notorietà dei vini europei salvaguardando le tradizioni viticole caratterizzanti.


Per questo motivo, esaminando il sistema delle denominazioni europee di altri prodotti agroalimentari, la Commissione ha ritenuto necessario abolire la sigla VQPRD e uniformare a livello europeo i vini con indicazioni geo-

grafiche sotto le sigle DOP e IGP. Inoltre, è stata abolita la categoria *Vino da tavola* consentendo ai vini senza indicazione geografica la possibilità di riportare in etichetta l'annata e la varietà. Si prevede tuttavia la possibilità di mantenere le diverse sigle nazionali del vino di qualità dei diversi Paesi membri – *Appellation d'origine controllee, Denominaciones de origen, Pradikatswein Kabinett, Spatlese, Auslese* etc. – che possono affiancare o sostituire la dicitura europea di DOP e IGP in etichetta (Figura 3).

La nuova impostazione non ha creato molti problemi al sistema delle denominazioni italiane. Sostanzialmente il concetto italiano di DOC corrisponde a quello europeo di DOP, tuttavia qualche discordanza è riscontrata nelle definizioni da IGT a IGP. L'IGP prevede infatti che *la produzione avvenga nella zona geografica (raccolta e vinificazione) di riferimento* mentre alla IGT era consentita la produzione al di fuori della zona di produzione delle uve. A ogni modo una deroga è stata concessa per produrre fuori dalla zona geografica, se previsto nel disciplinare, *fino al 31 dicembre 2012*.

### 5.1 Procedura per il riconoscimento di nuove denominazioni e per la modifica del disciplinare

La procedura per richiedere la protezione di nuove DOP o IGP è rimandata a livello europeo. Essa prevede una procedura nazionale preliminare, in parte simile a quella attuale, un esame successivo da parte della Commissione, la cui tempistica non è stata definita, una procedura di opposizione e, infine, dopo un periodo di tempo al momento difficilmente




**Figura 3. Nuova classificazione dei vini**

stimabile, l’emanazione della decisione positiva o negativa da parte della Commissione sul riconoscimento. La domanda deve essere corredata da un *Documento unico* riepilogativo del nome di cui è chiesta la protezione e del disciplinare a cui il vino fa riferimento. La normativa comunitaria prevede che la richiesta di protezione o la modifica del disciplinare di una DOP/IGP possa essere presentata da qualunque associazione di produttori o da singoli produttori purché rappresentativi per quella denominazione.

Anche la procedura per modificare il disciplinare o il nome è mutata: se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico si attua la procedura completa; se si tratta invece di una modifica minore (che non riguarda le caratteristiche del prodotto, non modifica il nome né l’area di produzione e non influenza la commercializzazione del prodotto) potrà essere sufficiente una valutazione del Comitato di Gestione. Per iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, di un Paese terzo o di un richiedente può essere decisa la cancellazione della protezione di una DOP o IGP non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Si applica anche in questo caso la procedura nazionale preliminare e l’esame da parte della Commissione.

La procedura può essere sintetizzata nelle seguenti tappe:



Nel Regolamento di base è stata tuttavia prevista una deroga che consente a ogni modifica introdotta entro il 1° agosto 2009 di non essere valutata con la procedura europea ma di usufruire ancora di quelle nazionali. Gli Stati membri sono obbligati a trasmettere alla Commissione la documentazione richiesta. Le denominazioni di vini per le quali tali informazioni non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione e vengono eliminate dal registro; la Commissione tra l'altro si riserva di cancellare la protezione di una DOP preesistente se non sono rispettate le condizioni previste entro il 31 dicembre 2014.

## 5.2 Le nuove garanzie di protezione comunitarie e internazionali delle denominazioni e indicazioni geografiche

Uno dei vantaggi della nuova impostazione risiede nella maggiore protezione che la Commissione intende dare alle denominazioni tramite la creazione di un *Registro internazionale elettronico delle DOP e delle IGP dei vini*, riconosciuto a livello internazionale in ambito WTO. L'iscrizione di ciascuna denominazione nel registro ne implica la protezione *internazionale* contro l'uso illegale del nome o contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo» o simili o qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Le denominazioni di vini protette in virtù del Regolamento CE 1493/99 e del Regolamento CE 753/02 saranno **automaticamente protette e iscritte nel registro comunitario**.

La Commissione tuttavia attribuisce un *livello di protezione differente* in funzione della tipologia di dicitura della denominazione. Le denominazioni il cui nome è costituito dal solo nome geografico – quali per esempio Bolgheri o Chianti – sono protette integralmente a livello internazionale. Cosa differente è se la denominazione è costituita dal riferimento geografico più un elemento costitutivo (nome tradizionale o vitigno); in questa situazione la protezione prevede due ipotesi: il caso in cui l'elemento costitutivo sia esclusivo (per esempio, *Brunello di Montalcino*) – per cui la protezione internazionale è prevista sia per l'intera denominazione *Brunello di Montalcino* sia per

i termini singoli *Brunello* e *Montalcino* – e il caso in cui l'elemento costitutivo non sia esclusivo o sia generico (per esempio, *Sangiovese di Romagna* o *Dolcetto di Ovada*), per cui la protezione internazionale si applicherà all'intera denominazione *Dolcetto di Ovada* e al nome geografico *Ovada*, ma non al nome generico *Dolcetto* e per tale motivo quest'ultimo non potrà essere utilizzato a livello europeo ma lo potrà a livello internazionale.

Alle menzioni tradizionali è dedicata una sezione particolare della normativa che ne disciplina la definizione e la protezione. Per «menzione tradizionale» si intende l'espressione usata negli Stati membri per indicare:

- che il prodotto reca una DOP IGP protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro (per esempio, *Denominazione di origine controllata*, *Denominazione di origine controllata e garantita*, *Indicazione geografica tipica*);
- il metodo di produzione (per esempio, *passito*), di invecchiamento (per esempio, *stravecchio*), la qualità (per esempio, *superiore*), il colore (per esempio, *ambra* o *chiarretto*) o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto DOP o IGP. Alcune menzioni tradizionali costituiscono una denominazione d'origine, un esempio toscano è *Vino Nobile* nel *Vino Nobile di Montepulciano DOCG*: essa non è scindibile dal nome geografico *Montepulciano* e quindi, di fatto, costituisce il nome della denominazione d'origine.

## 5.3 Etichettatura: indicazioni obbligatorie e facoltative

Rispetto alle proposte iniziali ben più innovative della Commissione, il testo normativo approvato non stravolge il sistema dell'etichettatura cui i produttori italiani sono abituati. Il Regolamento comunitario introduce tra l'altro un congruo tempo di adattamento delle etichette in quanto prevede in via transitoria che «I vini immessi in commercio od etichettati prima del 31 dicembre 2010, in conformità alle disposizioni in vigore prima del 1° agosto 2009, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte».

Le novità rispetto alla normativa precedentemente in vigore non sono molte né rilevanti almeno per le indicazioni obbligatorie per cui molti produttori, per essere in regola, do-

vranno apportare soltanto minimi aggiustamenti alle loro etichette.

Le indicazioni della categoria cambiano in quanto cambiano le categorie e non esiste più *Vino da tavola* ma *Vino*, il cambiamento è principalmente per i vini senza IG in quanto già nella categoria vini DOP/IGP (DOC, DOCG e IGT) rimane la possibilità di non indicare la categoria ma solo la denominazione. L'indicazione del titolo alcolometrico, l'indirizzo dell'imbottigliatore e l'indicazione dei solfiti rimangono invariate. L'indicazione dell'origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Regolamento CE 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica. I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:

- la dicitura *Vino di ... o Prodotto in ... o Prodotto di ...* in caso di vino ottenuto da uve vendemmiate e vinificate in uno stesso Stato;
- la dicitura *Vino della Comunità Europea o Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea* in caso di vini prodotti dalla miscela di prodotti originari di diversi Stati membri;

- la dicitura *Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea o Miscela di vini di ...* in caso di vini originari da uno o più Paesi terzi.

I vini DOP/IGP devono invece riportare la dicitura *Vino di ... o Prodotto in ... o Prodotto di ...* indicando il nome dello Stato nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.

Il Regolamento CE 607/09, sulla base di quanto impostato dall'OCM Vino, ha disciplinato le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta e ha elencato quelle facoltative.

Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate sul recipiente in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano e nello stesso campo visivo, in modo tale che possano essere lette contemporaneamente senza necessità di ruotare il recipiente. Possono essere fuori dello stesso campo visivo soltanto: il numero di lotto, la dicitura *Contiene solfiti* e altre indicazioni di allergeni, eventuali indicazioni dell'importatore.

L'etichettatura della tipologia di vino (anche a DOP, IGP, Varietale), *Vino Spumante*, *Vino Spumante di Qualità*, *Vino Frizzante*, *Vino Liquoroso*, *Vino da uve appassite* e *Vino da uve stramature*, deve contenere le indicazioni obbligatorie riportate nello schema seguente.

#### Indicazioni obbligatorie

1. Designazione della categoria (può essere omessa per i vini che si fregiano di una DOP o IGP)
2. indicazioni per le denominazioni
  - per i vini a DOP: espressione "denominazione di origine protetta" oppure la sigla D.O.C. o D.O.C.G., anche per esteso e nome della denominazione di origine protetta
  - per i vini a IGP: espressione "indicazione geografica protetta" oppure la sigla IGT, anche per esteso e nome della indicazione geografica protetta
3. titolo alcolometrico volumico effettivo, in unità o mezze unità percentuali con la cifra seguita da % vol
4. volume nominale del recipiente da indicare
5. indicazione della provenienza che deve essere indicata, per i vini senza DO o IG, con termini quali "Vino di ..." o "Prodotto in ..." (se le uve sono raccolte e vinificate in quel territorio), oppure con termini quali "Vino della Comunità Europea" (nel caso il vino sia ottenuto da una miscela di vini di diversi Paesi della UE; per i vini con DO o IG invece con termini quali "Vino di ..." o "Prodotto in ..." (completati dalla indicazione dello Stato membro dove le uve sono state raccolte e vinificate)
6. indicazione dell'imbottigliatore (per i VS, VSQ, VSQA: il nome dell'elaboratore o venditore)
7. indicazione dell'importatore (per i vini importati)
8. indicazione del tenore di zucchero (per i VS, VSQ, VSQA)
9. numero del lotto della partita

Le indicazioni facoltative sono indicazioni riportabili in etichetta a scelta del produttore/imbottigliatore a condizione che non siano tali da


creare confusione nel consumatore e che siano veritiere e dimostrabili. Le principali menzioni facoltative sono illustrate nello schema riportato.

#### Indicazioni facoltative

1. Annata, a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'annata indicata
2. Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali, a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l'85% da uve provenienti dalla varietà stessa
3. Termini che indicano il tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ), con le menzioni: "secco " o "asciutto ", "abboccato " , "amabile " ; "dolce " con tenore pari o superiore a 45 g/l (per i Vini Liquorosi: "secco " con tenore fino a 40 g/l; "semisecco " o "amabile " con tenore compreso tra 40 e 100 g/l; "dolce " con tenore maggiore di 100 g/l).
4. Simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP
5. Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP che siano incluse in una lista positiva; ad esempio Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva, Chiaretto, Ambra etc.
6. Termini che si riferiscono a metodi di produzione:
7. Nome di una unità geografica più piccola o più grande per i vini DOP e IGP, a condizione che la delimitazione sia ben definita.
8. Nome dell'Azienda per i vini DOP e IGP (termini presenti in una lista positiva: Abbazia, Castello, Torre, Rocca, Villa

Nel caso in cui l'azienda nella sua denominazione utilizzi le menzioni *abbazia, castello, rocca, torre, villa* oppure *abtei, ansitz, burg, kloster, schlofl e stift* essa potrà riportarle in etichetta per designare i vini DOP e IGP a condizione che i

nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non contengano in tutto o in parte un nome geografico riservato a DOP e IGP diverso da quello utilizzato per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione.



**Esempio di etichettatura per vini senza indicazioni geografiche (solo indicazioni obbligatorie), per i vini IGP (con indicazioni obbligatorie e alcune facoltative) e i vini DOP (con indicazioni obbligatorie e alcune facoltative)**

#### 5.4 Applicazione nazionale della normativa comunitaria sull'etichettatura dei vini

In applicazione delle disposizioni del Regolamento CE 1234/07 (OCM Unica) e del Regolamento CE 607/09 (sistema DOP e IGP) il Ministero delle Politiche Agricole ha predisposto il DM 23 dicembre 2009 con le specifiche norme nazionali che regolano le indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta. In particolare si evidenzia la procedura prevista per le *etichette per l'esportazione verso i Paesi terzi con normativa non conforme*. Il DM 23 dicembre 2009 riporta le modalità per ottenere la deroga per utilizzare, ai soli fini esportativi, etichette non conformi alla normativa comunitaria ma conformi alla normativa dei Paesi terzi destinatari del vino. Il Decreto prevede che i produttori interessati debbano inviare una comunicazione preventiva all'ICQRF competente per il territorio allegando apposita dichiarazione e con tre copie dell'etichetta. Il Decreto inoltre disciplina le modalità per indicare l'imbottigliatore, il produttore, l'importatore e il venditore in etichetta. Sono previste le diciture consentite distinguendo il caso in cui l'imbottigliamento avvenga nell'azienda del produttore e il caso in cui avvenga nella zona di produzione della DOP/IGP o nelle sue immediate vicinanze. La dicitura *Imbottigliato dall'azienda agricola* non è più riservato alle aziende che lavorano esclusivamente le proprie uve. Il DM ha comunque previsto una dicitura che consente di differenziare e valorizzare tale produzione; quando il vino è infatti ottenuto esclusivamente da vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificato nella stessa, il produttore potrà riportare in etichetta la dicitura *Integralmente prodotto*. Il più recente DM 5 ottobre 2010 ha introdotto un ulteriore elemento di novità per l'etichettatura dei vini a DOC e DOCG, ovvero l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve (ed esclusione delle categorie dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi) a partire dai vini prodotti nella vendemmia 2010.

#### 5.5 Vini Varietali

Una delle previsioni più innovative della nuova OCM è stata quella di dare la possibilità di riportare il nome di uno o più vitigni anche sull'etichette dei vini senza DOP o IGP.

È stata una novità fortemente voluta dalla Commissione in emulazione al modello di etichettatura delle produzioni vitivinicole del Nuovo Mondo e altrettanto osteggiata da alcuni Stati membri, *in primis* l'Italia, in quanto ritenuta controproducente per i vini di territorio fortemente legati ai vitigni autoctoni oltre che poco controllabile e verificabile. Tale opposizione ha ottenuto norme più restrittive applicabili a scelta dello Stato membro a salvaguardia delle produzioni a denominazione. A ogni modo, ai sensi del Regolamento applicativo 607/09, non si potranno utilizzare le varietà che consistono o contengono una DOP o IGP (per esempio, *Portoghese* contiene *Porto*) o che sono contenute parzialmente in una DOP o IGP (per esempio, *Sangiovese* contenuto in *Sangiovese di Romagna*). Tali varietà si potranno utilizzare in deroga solo per le DOP o IGP per le quali è attualmente già concesso.

Inoltre, l'OCM concede facoltà agli Stati membri di stilare un elenco aggiuntivo di varietà di uva da vino escluse dall'etichettatura dei vini non DOP o IGP laddove sussista il rischio di confusione circa la vera origine del prodotto oppure se la superficie vitata di detta varietà è tanto limitata da renderne antieconomici i costi di controllo.

L'Italia ha scelto di stilare tale elenco con il DM 23 dicembre 2009 e alla luce di tale decisione è stato ridotto a sette il numero dei vitigni che possono essere riportati in etichetta per i vini senza DOP/IGP:

- *Cabernet,*
- *Cabernet franc,*
- *Cabernet sauvignon,*
- *Chardonnay,*
- *Merlot,*
- *Sauvignon,*
- *Syrah.*

I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità di tipo aromatico possono utilizzare tutte le varietà elencate nel registro nazionale delle varietà di vite con esclusione delle varietà contenenti o contenute nelle DOP/IGP.

Le disposizioni sul controllo e certificazione dei vini *varietali* sono normate dal DM 15 marzo 2010. Il Decreto individua nei soggetti che utilizzano il vitigno e annata in etichetta, ovvero gli imbottigliatori, coloro che hanno l'obbligo di iscriversi al sistema di controllo e di sostenerne i costi. Il soggetto controllore può essere individuato dal singolo imbottigliatore a scelta fra autorità pub-

bliche, organismi di controllo idonei a svolgere i controlli nel settore vitivinicolo e gli organismi di controllo di cui all'art. 14 della Legge 526/99. Il controllo non sarà basato su un piano dei controlli ma sarà un controllo documentale sistematico mediante acquisizione da parte del soggetto controllore di copia della documentazione relativa all'acquisto o produzione della partita destinata al confezionamento. Se l'imbottigliatore coincide con il produttore sarà effettuato un controllo documentale (dichiarazione di

vendemmia, registri di cantina) per verificare il rispetto del quantitativo minimo di prodotto pari all'85% per una varietà o 100% per più varietà. Se l'imbottigliatore ha acquistato il prodotto allora il controllo documentale farà riferimento solo ai documenti ufficiali di trasporto. In entrambi i casi il soggetto controllore verificherà la rispondenza quantitativa dei carichi designati con il nome della varietà o dell'annata e delle partite imbottigliate, dopodiché rilascerà l'autorizzazione all'imbottigliamento.




## 6. Dalle Doc alle Dop: cosa cambia a livello nazionale

### 6.1 Valutazione dell'implementazione della Legge 164/92

Il riferimento normativo nazionale per le produzioni vitivinicole di qualità è stata per lungo tempo la Legge n. 164 del 1992. A essa il pregio di aver contribuito positivamente al miglioramento del livello qualitativo dell'offerta italiana nel settore vitivinicolo mediante l'affermazione del principio che lega la qualità del vino al territorio vocato, all'ambiente e ai fattori umani. La Legge 164/92 ha concorso alla definizione, classificazione e gestione delle diverse tipologie di vino in base al pregio crescente del prodotto, ha delineato le norme di produzione più severe sottostanti le denominazioni e garanti del loro pregio, le modalità di certificazione e infine le sanzioni necessarie per limitare il più possibile i casi di frode e tutelare in questo modo il consumatore finale.

L'applicazione della Legge 164/92 ha favorito l'affermarsi della politica di qualità nel settore inducendo l'aumento della produzione di vino di pregio rispetto al vino comune. Dal 1992 a oggi il numero di IGT, DOC e DOCG è molto cresciuto. L'impianto della legge ha teso alla *qualità totale* attraverso il meccanismo della classificazione piramidale che contempla alla base i *Vini da tavola* e al vertice i *Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita*.

La piramide qualitativa riprende il concetto qualitativo anche graficamente: alla base più ampia corrisponde un maggiore volume di produzione e vini prodotti con norme più flessibili, man mano che invece ci si avvicina al vertice della piramide le norme produttive divengono più restrittive e rigide, il livello di controllo più elevato e la produzione si riduce drasticamente.



Questa legge ha mirato a garantire la qualità del prodotto e la tutela dell'interesse del consumatore attraverso la valorizzazione del nome geografico e le discipline viticole ed enologiche proporzionalmente più restrittive in funzione della classificazione del prodotto.

L'interesse crescente degli operatori verso il sistema ha portato nel tempo a una proliferazione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche che purtroppo non sempre hanno adeguata risposta di mercato: alcune di esse sono state oggetto di una bassissima rivendicazione, altre non hanno avuto successo perché scarsamente caratterizzate. Nel lungo periodo si è assistito a un appiattimento del sistema delle denominazioni che ha portato a un sistema non coerente laddove a un vino di categoria superiore non sempre corrispondeva un vino di maggior pregio e dove vini teoricamente di categoria più bassa erano prodotti di eccellenza dal punto di vista qualitativo. Questo perché molto spesso le rigidità contenute nella legge a carico delle DOC/DOCG ha spinto il produttore a scegliere, anche per le proprie produzioni di eccellenza, di classificare il vino come IGT e avere così meno vincoli. Alla luce di una situazione del genere la Legge 164/92 andava comunque riformata. Il tentativo di modificarla è stato ripetuto varie volte nell'ultimo quinquennio ma senza successo.

Nel 2009, tuttavia, il MIPAAF ha ottenuto con la Legge Comunitaria n. 88 una delega per modificare direttamente la Legge 164/92 e ha presentato una proposta di Decreto Legislativo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nell'aprile successivo (D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 pubblicato in G.U. il 26 aprile 2010). Il nuovo testo prevede il necessario assorbimento delle direttive comunitarie relativamente al nuovo sistema DOP e IGP, ma anche le modalità dichiarative, controlli, ruolo dei consorzi e sistema sanzionatorio. Il nuovo Decreto Legislativo introduce alcuni elementi di semplificazione anche se non riesce completamente nell'intento generale di rilanciare l'efficacia della Legge 164/92 rispetto alle attuali esigenze dei produttori.

## 6.2 D.Lgs. 61/10 - Tutela delle Do e Ig dei vini: gli elementi caratterizzanti

In linea generale, il D.Lgs. 61/10 tende a unificare i concetti di IGP (IGT) e DOP (DOC,

DOCG) sulla cui differenziazione si basava la *piramide qualitativa*. Oltre alla definizione e alle procedure per il riconoscimento – obbligatoriamente simili per direttive comunitarie – l'articolato assimila le IGP alle DOP, nella struttura dei controlli, con stessi costi, e nelle sanzioni applicate.

In etichetta tuttavia, come già accennato, **il produttore può scegliere di omettere la dicitura europea di DOP e di riportare quella italiana di DOC**. L'art. 3 par. 4 del Decreto Legislativo prevede infatti che le indicazioni della dicitura italiana DOCG, DOC o IGT possano essere riportate “da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea” DOP o IGP. I vini DOCG e DOC, a esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Il Decreto Legislativo prevede un'unica tipologia di disciplinare per DOC, DOCG e IGT, mentre con la vecchia legge il disciplinare della IGT (IGP) era molto meno vincolante e stringente. Oggi tale norma, in attuazione alle disposizioni comunitarie, prevede che le indicazioni richieste a una IGT siano molto simili a quelle di una DOC, a partire dalle caratteristiche organolettiche fino all'obbligo di imbottigliamento in zona. Altra novità voluta da Bruxelles è legata proprio all'imbottigliamento in zona per cui la zona deve corrispondere a quella di vinificazione comprese le deroghe; per le nuove DOP/IGT i richiedenti devono rappresentare almeno il 66% della superficie dei vigneti. Fra gli elementi di semplificazione vi è la cancellazione dell'Albo degli Imbottiglieri.

### 6.2.1 Requisiti per il riconoscimento delle denominazioni

Il riconoscimento della DOCG viene riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno 10 anni (prima erano sufficienti 5 anni), che siano ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la notorietà commerciale internazionale acquisita e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51% dei soggetti che conducono vigneti in rappresentanza di almeno il 51% della superficie totale dichiarata. Ovviamente la nuova DOCG ha una **disciplina viticola ed enologica più restrittiva della DOC di provenienza**.

Il riconoscimento di una DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute a IGT da almeno 5 anni, anche se con denominazioni diverse, e che siano rivendicati da almeno il 35% dei viticoltori che rappresentino almeno il 35% della produzione dell'area interessata. È richiesta inoltre una disciplina viticola ed enologica più restrittiva della IGT di provenienza. Un'altra possibilità per ottenere la DOC è ricavarla da sottozone di altre DOC con 51% di rappresentatività.

Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito una certa notorietà commerciale e siano state rivendicate nell'ultimo biennio dal 51% dei soggetti che conducono vigneti in rappresentanza di almeno il 51% della superficie totale dichiarata idonea alla rivendicazione.

Il riconoscimento di una IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la richiesta sia rappresentativa del 20% dei viticoltori che rappresentino almeno il 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva. Per le IGT è consentito l'uso di varietà di vite in osservazione oltre a quelli classificati idonei alla coltivazione.

Per le DOP e IGP è prevista la cancellazione dalle rispettive destinazioni produttive se le superfici vitate non vengono rivendicate per tre anni consecutivi. Per le DOCG è prevista la cancellazione della protezione comunitaria se non si rivendica almeno il 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, per le DOC il 20% e per le IGT al 10%.

### 6.2.2 Specificazioni e menzioni

La menzione *Riserva* è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento e/o eventuale affinamento non inferiore ai due anni per i vini rossi, a un anno per i vini bianchi, a un anno per i vini spumanti ottenuti con fermentazione in autoclave e a tre anni per i vini spumanti ottenuti con fermentazione naturale in bottiglia. La menzione *Superiore* è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda una resa per ettaro inferiore, un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve e totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5° vol. La specificazione *Classico* per i vini non spumanti

DOCG o DOC e la nuova specificazione *Storico* per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto Interministeriale del 31 luglio 1932 e il recente D.Lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 ha previsto che in tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

### 6.2.3 Schedario viticolo nazionale

Il D.Lgs. 61/10 introduce taluni elementi innovativi inerenti la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Nel dettaglio elimina l'Albo dei vigneti DOC e l'Elenco delle vigne IGT, che saranno probabilmente sostituiti da una sezione nello schedario, e accorpa la denuncia delle uve (attualmente presentata alle CCIAA) con la dichiarazione vitivinicola in un'unica dichiarazione gestita dal SIAN. La normativa prevede che le informazioni degli schedari viticoli regionali confluiscono in uno schedario viticolo nazionale alimentato tramite il fascicolo aziendale, che in esso siano riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che determinano il potenziale dell'azienda e infine che tutte le dichiarazioni vitivinicole obbligatorie e le istanze legate all'aggiornamento dello schedario siano effettuate in via telematica.

Una volta a regime il sistema servirà anche a una semplificazione burocratica e a uno snellimento dei costi di controllo e gestione. Tuttavia, valutati adeguatamente i tempi e i costi di realizzazione delle nuove procedure, l'attuazione delle previsioni del Decreto avrà inizio a partire dalla prossima vendemmia 2011/12. La definizione delle previsioni sullo schedario è di fatto attualmente in discussione. In linea generale, i vigneti dovranno essere iscritti nello schedario per ciascuna denominazione DOP/IGP sulla base-dati del fascicolo aziendale e i produttori potranno presentare la denuncia delle uve al SIAN contestualmente alla dichiarazione vitivinicola.

Per conseguire un migliore equilibrio di mercato è data facoltà alle Regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle DO e IG.

#### 6.2.4 Controlli

La nuova OCM Vino ha imposto dal 1° agosto 2009 un cambiamento nella gestione dei controlli che il D.Lgs. 61/10 ha ulteriormente definito per il sistema italiano.

Il Regolamento comunitario ha affidato i controlli alle autorità di controllo pubbliche designate e a organismi privati autorizzati sulla base di uno specifico piano dei controlli con relativo tariffario. Tale previsione ha di fatto vietato ai consorzi di tutela già incaricati dei controlli *erga omnes* di esercitare l'attività di controllo in quanto enti non terzi e ha obbligato a scegliere entro il 31 luglio 2009 un ente di certificazione conforme ai requisiti richiesti.

L'individuazione del soggetto da autorizzare era in carico, laddove presente, allo stesso consorzio autorizzato per i controlli *erga omnes*, oppure in carico alla Regione, sentita la filiera, laddove non era stata ancora individuata la struttura del controllo. In Toscana il quadro degli enti di controllo designati vede 19 DO controllate dalle CCIAA, 14 DO controllate dalla società Valoritalia (creata da Federdoc con CSQA) e 11 DO controllate da Toscana Certificazione Agroalimentare (TCA).

Il D.Lgs. 61/10 ribadisce in merito la titolarità della scelta del soggetto controllore principalmente in capo al consorzio, o *in extremis* alle Regioni, e stabilisce che i dati relativi all'attività di controllo della specifica DO o IG siano resi disponibili alle Regioni, agli enti autorizzati agli organi di Stato preposti al controllo nonché ai consorzi di tutela.

Fra i decreti attuativi del D.Lgs. 61/10 è previsto un decreto inerente la struttura dei controlli delle DO e IG volto a una semplificazione del sistema e a un alleggerimento del carico burocratico. A oggi il testo è ancora in discussione in sede ministeriale.

#### 6.2.5 Gestione della produzione

Al fine di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e per superare gli squilibri congiunturali, le Regioni possono, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali, disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle DO e IG per l'equilibrio di mercato, ridurre la resa minima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ha e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione (anche con vino prodotto nelle tre annate pre-

cedenti) anche mediante blocco della commercializzazione, e inoltre stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e stoccaggio dei vini.

#### 6.2.6 Consorzi

Alcune importanti novità sono a carico dei consorzi: a essi rimane l'incarico della vigilanza solo sui propri associati ma vengono estese *erga omnes* – se in possesso di adeguata rappresentatività – le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione e informazione al consumatore con costi a carico dei soci e degli interessati inseriti nel sistema di controllo anche se non aderenti al consorzio. Schematizzando, si possono quindi individuare due *tipologie* di consorzi: il consorzio *di primo livello*, rappresentativo almeno del 35% dei viticoltori e del 51% della produzione che svolge per i propri soci attività di tutela, promozione, valorizzazione, informazione, cura generale della denominazione e vigilanza, prevalentemente in fase di commercio, in collaborazione con Ispettorato Centrale Repressione Frodi, e il consorzio *di secondo livello* rappresentativo del 40% dei viticoltori e del 66% della produzione della DO interessata (*erga omnes*) che distribuisce i costi a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo. Questi consorzi, assorbendo la normativa orizzontale sull'attività dei consorzi di tutela delle DOP e IGP (Legge comunitaria 1999), svolgono compiti particolari quali la possibilità di definire programmi con misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni e collaborare alla vigilanza, alla tutela della DOP o delle IGP contro la concorrenza sleale o eventuale contraffazione nella fase del commercio, anche mediante l'ausilio degli *agenti vigilatori* le cui qualifiche sarebbero accresciute con funzioni di agente di pubblica sicurezza. Inoltre, i consorzi potrebbero chiedere ai nuovi soggetti interessati al sistema produttivo della denominazione un contributo di avviamento al momento della loro immissione al sistema di controllo.

#### 6.2.7 Sanzioni

Un capitolo importante, infine, riguarda la revisione delle disposizioni sanzionatorie. Il Decreto Legislativo propone poche novità. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, nei casi di contraffazione non è più prevista la reclusione; nei casi più gravi di inadempienza inoltre non è più obbligatoria la

chiusura dello stabilimento ma il raddoppio della sanzione pecuniaria e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Le disposizioni sanzionatorie sono distinte in base all'ambito di interesse dell'inadempienza, ovvero se a carico della produzione, della designazione e presentazione, del piano dei controlli e delle strutture di controllo. In linea generale, le sanzioni pecuniarie sono state incrementate senza tuttavia una maggiore ade-

renza fra gravità dell'inadempienza ed entità della sanzione. Alcuni esempi: se un produttore non presenta la denuncia delle uve nei termini previsti è sottoposto a una sanzione che va dai 300 ai 3.000 euro, se il produttore utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari è sottoposto a sanzione da 3.000 a 20.000 euro, oppure se un operatore intralcia l'attività di verifica documentale può essere sottoposto alla sanzione di 1.000 euro.



## 7. Novità concernenti le pratiche enologiche

Il Regolamento CE 606/09 disciplina tutte le pratiche enologiche consentite nel territorio comunitario. In realtà con la nuova OCM Vino la Commissione non ha introdotto modifiche sostanziali in questo ambito, ha piuttosto definito alcuni criteri principali per l'autorizzazione e codificato un maggiore legame con le pratiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Le competenze in materia di nuove pratiche sono passate alla Commissione "per motivi di flessibilità" tranne che per le pratiche politicamente sensibili quali l'arricchimento, l'acidificazione e la deacidificazione.

La nuova normativa ha mantenuto la possibilità, per alcune zone, di utilizzare il saccarosio e la possibilità di incrementare la gradazione naturale con l'aggiunta di mosto di uve concentrato (MC) o di mosto concentrato rettificato (MCR). Le operazioni di arricchimento ammissibili sono, dunque, per le uve fresche, per il mosto di uve parzialmente fermentato o per il vino nuovo ancora in fermentazione: l'aggiunta di saccarosio, di MC o di MCR; per il mosto di uve: l'aggiunta di saccarosio di MC, di MCR o la concentrazione parziale; per il vino solo la concentrazione parziale a freddo. I limiti di arricchimento sono stati ridotti di 0,5%, per cui nella zona viticola CII l'aumento del titolo alcolometrico naturale non può superare il limite dell'1,5% vol.

Fra le poche novità introdotte, particolare attenzione è stata riscossa dalla dealcolizzazione parziale dei vini. Tale tecnica consiste nel-

l'allontanamento di alcol dal vino mediante l'utilizzo di diverse tecniche riduttive (membrane, *spinning cone* o altro) in modo da ridurre la gradazione alcolica per giungere a un prodotto più in linea con le richieste dei consumatori, soprattutto nordeuropei.

La Commissione propone l'utilizzo di tale pratica con l'indicazione di alcune prescrizioni minime: la percentuale massima di riduzione di etanolo non deve essere superiore ai 2% vol, la procedura non deve essere utilizzata su vini che presentano difetti organolettici e l'operazione deve essere eseguita sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico specializzato. Non è specificata la categoria di vino cui poter applicare la pratica, infatti a oggi potrebbe essere utilizzata per tutte le tipologie (spumanti, liquorosi) e tutte le categorie (anche DOP e IGP).

La dealcolizzazione ha registrato pareri contrapposti, fra coloro che richiedono maggiori garanzie tecniche di applicazione e coloro che vogliono utilizzare la tecnica senza i limiti previsti. La norma a ogni modo ha lasciato incerta la destinazione dell'alcol allontanato e dei quantitativi massimi di alcol da allontanare senza snaturare il prodotto.

Il limite massimo di anidride solforosa è stato abbassato di 10 mg/l arrivando dunque a 150 mg/litro per i vini rossi e a 200 mg/litro per i vini bianchi o rosati.

Anche la dealcolizzazione parziale dei vini e l'aggiunta di anidride solforosa devono essere annotate, insieme alle altre pratiche, sui registri di cantina.

Finito di stampare  
nel dicembre 2010  
a Firenze  
dalla Tipografia Il Bandino srl  
per conto di  
ARSIA • Regione Toscana

## La riforma dell'Ocm Vino

La riforma dell'OCM Vino ha introdotto diverse e sostanziali novità nel settore, modificando in modo incisivo alcuni dei capitoli chiave dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

In tale situazione si rileva fondamentale la conoscenza delle varie misure al fine di poterne sfruttare le potenzialità e, comunque, consentirne l'applicazione e il rispetto per non incorrere nelle sanzioni che la norma prevede. Pertanto l'ARSIA, d'intesa con la Direzione Generale della Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana, ha ritenuto opportuno rendere disponibile per le imprese agricole, i tecnici e i funzionari degli enti locali le informazioni tecniche funzionali all'applicazione della nuova OCM Vino.

Questa pubblicazione illustra gli aspetti essenziali della riforma e le procedure da seguire per l'applicazione delle varie misure. Si propone quindi di fornire un chiaro e sintetico *excursus* sulla normativa vitivinicola a livello europeo, nazionale e regionale aggiornata ai più recenti provvedimenti legislativi. L'intento è di presentare in modo semplice definizioni e impianti legislativi che possano tracciare il quadro normativo di riferimento per il comparto vitivinicolo toscano.



Regione Toscana  
Diritti | Colori | Innovazione | Sostenibilità

**L'ARSIA,  
Agenzia  
Regionale  
per lo Sviluppo  
e l'Innovazione  
nel settore  
Agricolo-  
forestale,  
ai sensi  
della L.R. 2/09,  
è l'organismo  
tecnico  
operativo  
della Regione  
Toscana  
per le competenze  
nel campo  
agricolo-  
forestale,  
acquacoltura-  
pesca e  
faunistico-  
venatorio.**